

Regolamento per l'applicazione degli istituti contrattuali connessi al rischio radiologico

1 SCOPO

Gli obiettivi del presente regolamento sono:

- definire i criteri e l'iter per il riconoscimento ai lavoratori degli istituti contrattuali connessi all'esposizione al rischio radiologico (cosiddetta "indennità di rischio radiologico" e congedo aggiuntivo o "riposo biologico");
- definire le competenze e il funzionamento della commissione deputata alla valutazione dell'esistenza dei presupposti per tale riconoscimento, diffonderne la conoscenza.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. 101/20
- Legge 28 marzo 1968 n. 416
- Legge 27 Ottobre 1988, n.460
- D.P.R. 384/90
- Sentenza Corte Costituzionale n.343 del 1992
- CCNL Comparto Sanità
- CCNL Dirigenza

3 GLOSSARIO E ACRONIMI

Responsabile (Dirigente o Preposto): Il Dirigente è la persona che a seguito delle comprovate competenze professionali rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa o il Preposto che è colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute.

Lavoratore esposto: qualunque lavoratore, anche autonomo, che è sottoposto a un'esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dal D.Lgs 101/20 e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l'esposizione degli individui della popolazione.

Riposo biologico: periodo di riposo biologico continuativo che ha il suo fondamento nel recupero biologico di chi si espone, per motivi professionali, al rischio di radiazioni ionizzanti.

Esperto di Radioprotezione (art. 7 punto 39) D.Lgs 101/20): la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessaria per gli adempimenti dell'art. 130 D.Lgs 101/20.

4 CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Secondo la sentenza 20 luglio 1992 n. 343 della Corte Costituzionale, la piena indennità di rischio radiologico deve essere riconosciuta, oltre ai lavoratori dell'area radiologica, per i quali nel frattempo è diventata indennità specifica (e quindi svincolata dall'effettiva esposizione al rischio), anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore di quello sostenuto dal personale di radiologia. La citata sentenza della Corte Costituzionale adotta una presunzione normativa del rischio basata sulla continuità di prestazioni in zona controllata e sul carattere professionale di tali prestazioni, nel senso che non è possibile esercitare le attività senza sottoporsi al relativo rischio.

Per la concessione dei benefici suddetti ai lavoratori non appartenenti all'area radiologica deve quindi sussistere la continuità di frequentazione della zona controllata, il che equivarrebbe a una classificazione radiologica come lavoratori esposti di categoria A. Infatti, la zona controllata è definita (art.133 D.Lgs 101/20) in maniera tale che chi vi lavora è suscettibile di superare in un anno solare il limite di di 6 mSv di dose efficace al corpo intero, che è anche il limite oltre il quale si ha la classificazione in categoria A.

Nondimeno occorre tener presente che ad ogni valutazione preventiva di rischio è associata una serie di incertezze che richiedono l'introduzione di opportuni fattori di sicurezza e che quindi rendono meno stringente l'associazione tra classificazione radiologica in categoria A e assegnazione dei benefici legati al rischio radiologico.

Il riconoscimento dell'indennità di rischio per il personale dell'area radiologica esposto all'azione di sostanze radioattive o adibito all'uso di apparecchiature radiologiche o radioterapiche è ricompreso come "indennità professionale" in base alla qualifica all'interno del contratto nazionale di lavoro e pertanto non è oggetto di questo regolamento.

Per gli altri operatori comunque esposti per motivi professionali a radiazioni ionizzanti l'attribuzione degli istituti contrattuali connessi all'esposizione al rischio radiologico è su base probatoria (come sancito dalle

sentenze del Consiglio di Stato) e subordinata quindi all'accertamento delle situazioni concrete in cui operano, secondo criteri e forme previste nel presente regolamento.

Il criterio di valutazione adottato e le modalità di applicazione sono omogenee per tutta l'Agenzia.

Il personale che non risulta classificato come esposto in Cat. A ai sensi del D.Lgs. 110/20 è automaticamente escluso dalla possibilità di usufruire dei benefici contrattuali del rischio radiologico.

5 COMPITI DELLA COMMISSIONE

L'organismo preposto ad effettuare tale accertamento ed a individuare gli operatori ai quali attribuire l'indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo è la Commissione Rischio Aziendale.

I compiti della commissione sono:

- predisporre il regolamento per la predisposizione degli istituti contrattuali connessi al rischio radiologico;
- identificare i lavoratori esposti a rischio radiologico;
- sulla base degli atti trasmessi dall'Esperto di Radiprotezione, in particolare la destinazione lavorativa e la relativa classificazione, la Commissione concede/revoca l'assegnazione della indennità di rischio radiologico e del relativo congedo aggiuntivo.

La Commissione stabilisce e declina i seguenti aspetti procedurali per l'applicazione degli istituti contrattuali connessi al rischio radiologico:

- E' responsabilità del Presidente convocare le sedute.
- Il Presidente deve sempre presiedere la seduta;
- E' consentita l'assenza di due componenti per singola seduta;

La Commissione si riunisce con frequenza annuale con tolleranza di due mesi.

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 - Razionale del rischio radiologico

La sentenza della Corte Costituzionale n. 343/92, ha stabilito un principio generale per la giustificazione della sussistenza di un livello apprezzabile di rischio lavorativo che debba essere oggetto di una forma di indennizzo. Nella sentenza viene affermato che tale sussistenza vale anche per quei lavoratori, non appartenenti al settore radiologico, quando sono esposti ad un "rischio non minore, per continuità ed

intensità, di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia”. La rilevazione in merito alla presenza o all’assenza di queste condizioni si fonda, oltre che su assunti di carattere organizzativo delle attività, sull’accertamento di uno stato di fatto relativo ad ogni singolo dipendente. Di conseguenza le valutazioni di rischio dovranno essere eseguite nelle prestazioni comportanti un’effettiva esposizione a radiazioni ionizzanti. Per prestazione si intende ogni attività chirurgica, ambulatoriale, diagnostica, di servizio, di laboratorio, di emergenza che faccia uso di sorgenti radiogene.

I criteri con i quali valutare l’esistenza di un livello di continuità di esposizione al rischio radiologico, ovvero la presenza di un’esposizione non occasionale né temporanea, è legata al carico di lavoro individuale ovvero al tempo complessivo di esposizione dell’operatore per tutte le procedure in cui è coinvolto nell’arco temporale di un anno.

Per quanto riguarda i termini per la valutazione di un “rischio non minore” basato sul livello di intensità di esposizione durante la permanenza in zona controllata, si fa riferimento alle informazioni che permettano di valutare il grado di esposizione radiante cui è esposto in media il lavoratore in una data procedura, e ciò è legato alle mansioni svolte dall’operatore, alla distanza media dalla sorgente di radiazioni, al tempo di esposizione, alla tipologia della radiazione emessa dalla stessa sorgente, ai dispositivi di protezione impiegati.

6.2 - Criterio operativo di concessione delle indennità contrattuali

Il criterio operativo per la concessione delle indennità contrattuali del rischio è basato sulla classificazione del lavoratore in Categoria A.

Il riposo biologico non è frazionabile e va fruito entro l’anno solare di riferimento in una unica soluzione comprensiva dei giorni festivi.

Il periodo di rischio biologico è proporzionale al periodo di esposizione.

I benefici cessano in caso di:

- ✓ trasferimento interno con cessazione all’esposizione a radiazioni ionizzanti;
- ✓ aspettativa con e senza assegni;
- ✓ pensionamento;
- ✓ assenza facoltativa per maternità;
- ✓ classificazione del Medico Autorizzato di non idoneità.

I benefici in parola spettano per:



- ✓ astensione obbligatoria per maternità;
- ✓ congedi e permessi brevi.

La comunicazione di insorgenza delle cause della sospensione del diritto al beneficio spetta al Dirigente Fisico.

7 CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE

Le convocazioni della Commissione e tutte le pertinenti comunicazioni sono di responsabilità del Presidente. E' compito del Segretario redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute.

Potenza, 14.06.2024.

Il Direttore Generale

f.to Donato RAMUNNO*

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993